COMMISSIONE VI

FINANZE

105.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (3323);

Bellocchio ed altri: Norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti (2210) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 5, 7, 9, 11

Bruzzani Riccardo (gruppo comunista-PDS) 7, 11

Ferrari Wilmo (gruppo DC), *Relatore* 4, 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,10.

FRANCESCO AULETA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3323); Bellocchio ed altri: Norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti (2210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Galeotti ed altri: « Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti » già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 ottobre 1988; e dei deputati Bellocchio ed altri: « Norme per l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti ».

Ricordo che nella seduta del 22 gennaio 1991 il relatore ha presentato un nuovo testo delle proposte di legge al nostro esame, elaborato dal Comitato ristretto, che è stato inviato alle Commissioni competenti per il parere.

Comunico che nella seduta del 5 marzo scorso la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

al testo unificato delle proposte di legge, con la seguente condizione:

che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 11, 12 e 14 siano rese conformi a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciò che concerne la fissazione del termine entro cui i diversi procedimenti devono concludersi

PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito ».

Avverto altresì che il 10 luglio scorso la II Commissione giustizia ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

venga riferito il provvedimento in esame esclusivamente a periti chiamati ad accertare e valutare danni a cose;

venga riferito l'obbligo del ricorso a periti iscritti all'albo esclusivamente alle compagnie d'assicurazione;

all'articolo 11, comma 2, sia sostituita la parola: « trasgressioni » con la seguente: « violazioni »;

all'articolo 11, comma 3, sia sostituita la parola: « manchevolezze » con la seguente: « violazioni »;

all'articolo 11, comma 4, sia sostituita la parola: « fatti » con la seguente: « violazioni »; siano altresì sostituite le parole: « di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 2 », con le seguenti: « Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione »;

all'articolo 11, dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente comma: « I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell'industria, del cornmercio e dell'artigianato, su proposta della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di distinguere, all'articolo 13, comma 1, tra i diversi casi di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, prevedendo di conseguenza diversi livelli sanzionatori;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di tipizzare le varie fattispecie di illecito disciplinare;

valuti la Commissione di merito la posizione dei dipendenti di compagnie d'assicurazione, che svolgono mansioni riservate dal provvedimento in esame a liberi professionisti ».

Avverto inoltre che il 18 giugno scorso la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 10, al comma 1, siano premesse le seguenti parole: « 1. A decorrere dal 1991 »;

il comma 2 sia sostituito dal seguente:

« 2. La misura del contributo annuale è modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge. »;

l'articolo 15 sia sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dal contributo annuale stabilito dall'articolo 10 e dai successivi decreti ministeriali di variazioni. »;

conseguentemente,

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 15. 1;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4. 1 ».

Infine, il 6 marzo scorso la XI Commissione lavoro ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sul testo unificato e sugli emendamenti 4. 1, 5. 1, 7. 1 e 16. 1 ».

WILMO FERRARI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio non comporta alcuna difficoltà; pertanto, ho già provveduto a trasfondere le indicazioni in essi contenute in specifici emendamenti. Sorgono problemi, invece, in relazione alla condizione prevista dalla Commissione affari costitizionali per quanto riguarda l'articolo 14 del testo unificato al

nostro esame: in materia di autocertificazione, infatti, non appare opportuno far riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

Analogo ragionamento può essere rivolto al parere espresso dalla Commissione giustizia che sostanzialmente ha indicato una serie di precisazioni terminologiche che non ho difficoltà a recepire. Suscitano perplessità, invece, la prima e la seconda condizione.

La prima condizione prescrive che il provvedimento venga riferito esclusivamente ai periti chiamati a verificare danni a cose. Mi sembra che si tratti di un rilievo ovvio, considerato che il titolo del provvedimento al nostro esame è proprio: « Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti ».

Molto più importante è il contenuto della seconda condizione, che prescrive di limitare esclusivamente alle compagnie di assicurazione l'obbligo del ricorso a periti iscritti all'albo. A parte l'improprietà del linguaggio, poiché non di albo si tratta ma di ruolo – che è cosa ben diversa –, questa condizione incide su un punto centrale della legge. L'obiettivo di questo provvedimento è di far sì che la stima del danno venga compiuta da persone professionalmente preparate e sostanzialmente non dipendenti da nessuno; è evidente, quindi, che limitare quest'obbligo alle compagnie di assicurazione significherebbe rendere del tutto inefficace l'innovazione introdotta.

Propongo, pertanto, che si chieda alla Commissione giustizia di rivedere il parere espresso limitatamente a questa condizione che, ripeto, va contro lo spirito della legge; si tratta di un problema del quale in questa sede abbiamo discusso a lungo, di conseguenza ritengo opportuno accertare se la condizione posta abbia motivazioni più profonde di quanto a prima vista non appaia.

PRESIDENTE. Comunico che, oltre agli emendamenti presentati nella seduta del 21 febbraio scorso, sono stati presentati i seguenti emendamenti al testo unificato delle proposte di legge:

All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultino forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o laurea in ingegneria e risultino iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.

4. 4.

Rosini, Galli, Ravasio, Grillo Luigi.

All'articolo 4, comma 1, lettera e) *sopprimere le parole da* salvo coloro *fino a* anche fiscale.

4. 3.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta.

All'articolo 4 aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. 2.

Il Relatore.

All'articolo 7, comma 2, lettera e) *sopprimere le parole da* di cui *fino a* professionali.

7. 2.

Bruzzani, Auleta, Bellocchio.

All'articolo 8, comma 2, lettera c) *sopprimere le parole da* di cui *fino a* nel ruolo.

8. 1.

Bruzzani, Auleta, Bellocchio.

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole le norme per *aggiungere le seguenti* la costituzione ed.

19. 1.

Bruzzani, Auleta, Bellocchio.

All'articolo 10, comma 1, premettere le parole A decorrere dal 1991.

10. 1.

Il Relatore.

All'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La misura del contributo annuale è modiflcata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.

10. 2.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 2, sostituire la parola trasgressioni *con la seguente* violazioni.

11. 2.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 3, sostituire la parola manchevolezze *con la seguente* violazioni.

11. 3.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 4, sostituire la parola fatti *con la seguente* violazioni *e le parole* Di essa è data comunicazione *con le seguenti* Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione.

11. 4.

Il Relatore.

All'articolo 11, al comma 6, aggiungere in fine il periodo Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. 1.

Il Relatore.

All'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

11. 5.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

1. A decorrere dal 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dal contributo

annuale stabilito dall'articolo 10 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.

15. 3.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

1. Nella prima formazione del ruolo possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 4 abbiano esercitato l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei 5 anni, senza soluzione di continuità, precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 4 pur esercitando, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non siano nelle condizioni previste dal comma 1) del presente articolo possano continuare a svolgere la propria attività per un massimo di ulteriori 5 anni onde entrare in possesso dei requisiti richiesti dal citato comma 1) del presente articolo al fine di poter partecipare alla prova di idoneità per l'iscrizione al ruolo.

16. 2.

Auleta, Bruzzani, Bellocchio.

All'articolo 16, dopo il comma 3 aggiungere il seguente.

3-*bis*. Coloro che essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere *a) b) c)* dell'articolo 4 pur esercitando, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non siano nelle condizioni previste né dal comma 1) né dal comma 2) del presente articolo possono continuare a svolgere la propria attività per un massimo di ulteriori 2 anni onde entrare in possesso dei requisiti richiesti dal citato comma 2) del presente articolo al fine di poter partecipare alla prova di idoneità per l'iscrizione al ruolo.

16. 3.

Bruzzani.

RICCARDO BRUZZANI. Signor presidente, concordo pienamente con il giudizio del relatore circa il fatto che il parere espresso dalla Commissione giustizia pone problemi abbastanza seri ed esige un'attenta riflessione che richiederebbe la presenza del sottosegretario Babbini.

PRESIDENTE. L'assenza del sottosegretario Babbini è dovuta a ragioni di carattere personale; abbiamo pregato l'onorevole Sacconi di garantire la presenza del Governo per consentire alla Commissione di procedere nei suoi lavori, ma, ovviamente, si tratta di una presenza soltanto formale. Purtroppo non è possibile ottenere di più.

RICCARDO BRUZZANI. Sarebbe necessaria la presenza del sottosegretario Babbini per avere la sua opinione in merito al parere espresso dalla Commissione giustizia. Si tratta, infatti, di una questione che merita un'attenta riflessione; il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parla-*

mentari riporta la discussione avvenuta presso la Commissione giustizia che si è conclusa con l'espressione di un parere preciso con riferimento agli aspetti sanzionatori previsti dall'articolo 11 del testo formulato in sede di Comitato ristretto. Vorrei evidenziare, a tale proposito, che la Commissione finanze non ha modificato l'articolo 11 che risulta identico, pertanto, a quello contenuto nel testo pervenuto dal Senato.

Per quanto riguarda alcune considerazioni di merito relative agli obiettivi del provvedimento, desidero sottolineare come, nonostante il dibattito svoltosi presso la Commissione giustizia sia stato serio e significativo, vi siano alcune contraddizioni fra quanto ivi è stato detto e le condizioni e le osservazioni avanzate dalla Commissione stessa. La più clamorosa di tali contraddizioni (che ritengo non accettabile, pur rendendomi conto della possibilità che si esprima un parere differente sul quale, tuttavia, sarebbe necessario un confronto) è quella che prevede che venga riferito l'obbligo del ricorso a periti iscritti all'albo esclusivamente alle compagnie di assicurazione. Già il relatore ha sottolineato come ci si trovi in presenza di un ruolo e non di un albo; oltretutto, tale condizione comporterebbe un peggioramento della situazione. Attualmente, infatti, i liquidatori delle compagnie di assicurazione hanno la possibilità di scegliere i periti, i quali possono essere più o meno competenti. Si potrebbe trattare di un professionista autonomo come di un succube della compagnia; ciò dipende dal liquidatore e dalla compagnia di assicurazione.

Con il provvedimento al nostro esame si cerca di cambiare la realtà attuale stabilendo che chi vuole fare il perito deve avere la professionalità necessaria e prevedendo per l'accesso al ruolo, oltre al titolo di studio, il superamento di esami vertenti su specifiche materie (si tratta di un nostro emendamento al testo pervenuto dal Senato) in modo da fornire garanzia di competenza e professionalità. Inoltre, se applicata correttamente, la proposta di legge afferma anche il principio essenziale, che ritengo doveroso mettere in luce, di rendere indipendente il perito dalla compagnia anche sul piano psicologico prevedendo che il ruolo sia gestito su base provinciale presso le Camere di commercio.

In tal modo, il privato che abbia avuto un incidente potrà scegliere dall'elenco dei periti quello che più gli aggrada. Quest'ultimo dovrà fare la perizia e consegnarla all'assicurato che la farà pervenire alla compagnia di assicurazione per la liquidazione. Pertanto, il perito non sarà più legato alla committenza poiché l'utente lo sceglierà sulla base di una valutazione propria. Quanto previsto dal testo avviene già da tempo in Svizzera, in Germania e, in parte, in Francia.

Se l'obbligo del ricorso a periti iscritti al ruolo fosse limitato alle compagnie di assicurazione come richiesto dalla Commissione giustizia questi diverrebbero strumenti delle compagnie, invalidando l'obiettivo perseguito dalla proposta di legge che mira a rendere i periti liberi professionisti, autonomi rispetto alle compagnie di assicurazione, ai quali possono liberamente ricorrere i cittadini. Questa nuova figura, infatti, fornirebbe la garanzia di una valutazione oggettiva dei danni a cose derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore. La condizione posta dalla Commissione giustizia – lo ripeto – metterebbe in pericolo questo principio di autonomia; inoltre, vorrei ricordare che la nostra Commissione ha eliminato dal testo pervenuto dal Senato la previsione che consentiva alle compagnie di disporre di propri periti iscritti al ruolo. Si tratta di un tema lungamente discusso anche in sede di Comitato ristretto su cui intervenne anche il presidente Piro.

Gli effetti concreti della proposta della Commissione giustizia comporterebbero la necessità del ricorso, da parte del privato, a un proprio perito; si aprirebbe così un ulteriore ed assurdo contenzioso, legato alla sicura difformità tra le due perizie e

alimentato dagli interessi delle compagnie di assicurazione poiché ciò comporterebbe un ritardo nella liquidazione. L'assicurato sarebbe così danneggiato sotto due diversi aspetti: il ritardo nella liquidazione del danno (che comporterebbe anche un incremento dei costi del risarcimento, consentendo con maggiore facilità truffe); inoltre, di fronte a diverse valutazioni di due perizie riguardanti il medesimo danno, lo stesso magistrato, in caso di contenzioso, darebbe maggiore credibilità alla perizia redatta dal perito iscritto al ruolo piuttosto che a quella di un perito qualsiasi scelto dall'assicurato, che può essere laureato o diplomato, ma può anche non esserlo e che non può avere nella valutazione di danni di questo genere la stessa specializzazione dell'altro. Una simile ipotesi, pertanto, comporterebbe un danno all'utente, un contenzioso inutile e una liquidazione non rapida. Non a caso alcune compagnie, fra le quali la SAI, avevano un corpo di periti liquidatori dipendenti.

L'istituzione di un ruolo dei periti assicurativi, quindi, è opportuna per garantire autonomia e professionalità alla categoria, ma anche al fine di contrastare il fenomeno crescente delle frodi e degli illeciti nel settore della RC auto.

Riguardo alla prima condizione posta dal parere della Commissione giustizia, quella che impone di limitare il provvedimento ai soli periti chiamati a verificare danni alle cose, va sottolineato che ciò è implicito nel titolo del progetto di legge ed è comunque già stabilito nella legge n. 990 del 1969 che istituisce la RC auto obbligatoria. Nessuno intende condizionare la competenza di chi deve verificare i danni subiti da persone, verifiche che richiedono specializzazioni particolari e sono del tutto escluse dall'ambito di azione del provvedimento al nostro esame.

Passando alle osservazioni contenute in quel parere, devo rilevare che l'ultima appare priva di senso poiché il testo definito dal Comitato ristretto, a differenza di quello approvato dal Senato, non consente l'iscrizione al ruolo di periti dipendenti da compagnie di assicurazione; questa possibilità è stata eliminata con accordo unanime su richiesta di tutti i gruppi. In merito, tra l'altro, vi è una contraddizione tra le condizioni e le osservazioni espresse dalla II Commissione.

Le altre osservazioni, invece, sono materia del regolamento di attuazione che dovrà essere predisposto dopo l'approvazione del provvedimento. Su questo argomento, comunque, sarebbe opportuno un confronto con il Governo.

In conclusione, il gruppo comunista-PDS auspica che sia fatta rapidamente chiarezza sui problemi emersi in modo da giungere al piu presto all'approvazione di questa importante legge, tenuto conto anche della sua stretta connessione con la riforma della RC auto.

PRESIDENTE. Al di là della presenza formale del Governo, garantita dall'onorevole Sacconi, mi sembra che dal punto di vista sostanziale sia emerso l'orientamento di chiedere alla Commissione giustizia un riesame del parere espresso con riferimento alla seconda delle condizioni poste, richiesta accompagnata dalle considerazioni espresse dagli onorevoli Ferrari e Bruzzani. In ogni caso la Commissione finanze ritiene che l'obiettivo dei progetti in discussione sia proprio quello di svincolare i periti assicurativi dalle compagnie. Comprendiamo perfettamente lo spirito che ha animato la richiesta della Commissione giustizia, ma, rimanendo nell'ambito delle leggi esistenti, l'introduzione di quella condizione rischierebbe di invalidare proprio l'innovazione legislativa che gli onorevoli Ferrari e Bruzzani, nel corso di un lungo lavoro svolto insieme al sottosegretario Babbini, hanno inteso realizzare.

Si tratta di una materia delicata sulla quale, però, corre l'obbligo di sottolineare l'ampia convergenza di tutte le parti interessate, registrata nel corso di una serie di audizioni su questo argomento.

Voglio esprimere un ringraziamento particolare all'associazione nazionale delle imprese assicurative perché, mentre è del tutto evidente che i geometri, gli ingegneri ed i professionisti in genere vogliano essere indipendenti, si era sparsa la voce, poi rivelatasi infondata, che l'ANIA mirasse a bloccare questo provvedimento. Abbiamo potuto verificare in questa sede che ciò non è vero, perché i rappresentanti dell'ANIA hanno manifestato il loro consenso sull'ipotesi di istituzione di un ruolo di periti che valesse *erga omnes*. Questo principio è già contenuto nel codice deontologico di qualsiasi libero professionista; a maggior ragione, quindi, può essere recepito da una legge dello Stato che preveda anche la relativa sanzione e renda più liberi i professionisti nei confronti delle committenze.

Il tentativo compiuto dal provvedimento al nostro esame è quello di trasformare i periti in elementi al di sopra delle parti in grado di garantire contemporaneamente le compagnie di assicurazione, che soprattutto in alcune zone del nostro paese hanno bisogno di essere tutelate dai ricatti a cui vengono sottoposte, e gli assicurati, che generalmente rappresentano il contraente più debole.

Per tutte queste ragioni, anche in considerazione degli articoli 38 e seguenti della Costituzione, con riferimento in particolare alla tutela dei cittadini portatori di *handicap* in seguito ad incidenti, inviterò la Commissione giustizia a prendere in considerazione la richiesta di riesame del parere. Ove le nostre osservazioni non fossero accolte, la Commissione finanze potrebbe orientarsi a rimettere la questione all'Assemblea. A tanto non vorremmo arrivare e saggiamente potrebbe dirsi che *bona fides presumitur* ma delle due l'una: o si vuole istituire un albo di professionisti liberi, competenti e capaci a difesa del diritto, non solo quello del contraente più debole ma del diritto più in generale, oppure non si vuole giungere all'approvazione della legge.

In quel caso la Commissione finanze non potrà che chiedere l'intervento dell'Assemblea.

La nostra Commissione, onorevoli colleghi, è sottoposta ad attacchi continui perché nel corso degli ultimi due anni, dalla riforma dell'ISVAP alla legge anti*trust*, ha assunto posizioni libere con il pronunciamento di tutti i gruppi ed un voto espresso analiticamente e non sul blocco degli emendamenti. È una Commissione che dà fastidio non ai potenti, ma ai prepotenti; è una Commissione nella quale si può vincere o perdere, ma sulla base della trasparenza dei suoi atti, talvolta all'unanimità, talvolta con la formazione di maggioranze che possono coincidere o meno con quella di Governo. È questo il Parlamento libero e sovrano; il tentativo di screditare la Commissione finanze esiste, come quello di farla « prendere dal caldo ». Nella mia qualità di presidente devo dire che per fortuna i condizionatori funzionano.

Sotto la mia piena responsabilità mi sono permesso di proporvi questa procedura e chiedo ai colleghi Ferrari e Bruzzani se condividono quanto da me proposto, anche con riferimento al fatto che se la Commissione giustizia in scienza e coscienza (mi rivolgo all'onorevole Trabacchi che ben conosce quella Commissione e che ho motivo di apprezzare sulla base di numerosi anni di conoscenza personale) non potesse venire incontro a quella che consideriamo la *ratio legis*, trattandosi di un punto cardine del provvedimento, saremmo costretti a chiedere la decisione dell'Assemblea. Non vorrei arrivare a tanto e so bene che il presidente Gargani e gli altri membri della Commissione giustizia valuteranno le mie parole nel senso costruttivo che intendevo dar loro.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Concordo con quanto affermato dal presidente e sottolineo che l'accoglimento della seconda condizione posta dalla Commissione giustizia aprirebbbe varchi tali nell'impianto normativo da provocare una disapplicazione della legge stessa.

RICCARDO BRUZZANI. Concordo anch'io con l'intervento del presidente e confermo l'assenso del mio gruppo alla proposta di richiedere alla Commissione giustizia un riesame del parere alla luce delle argomentazioni svolte da me, dal relatore e dal presidente. Inoltre, desidero sottolineare l'esigenza di fare in modo che il parere, oltre a contenere precise motivazioni, sia espresso in tempi rapidi. Infatti, ci troviamo di fronte ad un provvedimento approvato dal Senato nell'ottobre del 1988, di cui auspico la rapida conclusione possibilmente in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli Bruzzani e Ferrari riconoscendo loro che si tratta di un testo alla cui redazione hanno lavorato per mesi.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di richiedere alla Commissione giustizia un riesame del parere espresso limitatamente alla seconda delle condizioni formulate.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 30 luglio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO